



# **CITTÀ DI SPINEA**

**CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE**

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 31/05/2017**

## Sommario

Art. 1) PRINCIPI.....	5
Art. 2) FINALITÀ.....	5
Art. 3) DEFINIZIONI .....	6
Art. 4) CAMPO DI APPLICAZIONE .....	9
<b>TITOLO 1° TUTELA DI ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE , DI SIEPI SPONTANEE E MACCHIE ARBUSTIVE .....</b>	<b>9</b>
CAPO I° Salvaguardia delle alberature .....	9
Art. 5) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA .....	9
Art. 6) CLASSI DI GRANDEZZA E AREA DI PROTEZIONE RADICALE .....	10
Art. 7) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PUBBLICHE.....	10
Art. 8) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRIVATE .....	10
Art. 9) SALVAGUARDIA DI ALBERATURE SOTTOPOSTE A NORMATIVE SPECIFICHE .....	12
Art. 10) SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI IN CASO DI LAVORAZIONI .....	14
Art.11) POTATURE .....	15
Art. 12) DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE .....	16
Art. 13) STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE IN CASO DI DANNI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE .....	17
CAPO II° Salvaguardia di siepi spontanee e macchie arbustive.....	17
Art. 14) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA .....	17
<b>TITOLO 2° PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE URBANO .....</b>	<b>18</b>
CAPO I° Linee generali per la progettazione del verde.....	18
Art. 15) CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE .....	18
Art. 16) NUOVE PIANTUMAZIONI .....	18
Art. 17) TEMPI E MODALITA' D'IMPIANTO .....	19
Art. 18) DISTANZE PER LE NUOVE PIANTUMAZIONI .....	19
Art. 19) SCELTA DELLE ESSENZE D'IMPIANTO.....	20
CAPO II° Progettazione aree verdi da acquisire a patrimonio pubblico e/o da vincolare a uso pubblico .....	22
Art. 20) ELABORATI PROGETTUALI .....	22
Art. 21) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN AREE VERDI OGGETTO DI URBANIZZAZIONE .....	23
Art. 22) BACINO DI LAMINAZIONE/ESPANSIONE .....	23
CAPO III° Interventi di forestazione urbana .....	23

Art. 23) TIPOLOGIA INTERVENTI.....	23
Art. 24) FASCE BOScate: PROGETTAZIONE MODULI E SCELTA DELLE SPECIE.....	24
Art. 25) PROGETTAZIONE DI UN BOSCO DI PIANURA .....	24
<b>TITOLO 3° TUTELA DELLE AREE VERDI .....</b>	<b>25</b>
Art. 26) UTILIZZO, CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE.....	25
Art. 27) MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO.....	27
Art. 28) UTILIZZO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE .....	27
Art. 29) UTILIZZO DELL' OASI PARCO NUOVE GEMME .....	29
<b>TITOLO 4° DIFESA FITOSANITARIA .....</b>	<b>30</b>
CAPO I°Linee generali di difesa fitosanitaria .....	30
Art. 30) PREVENZIONE .....	30
Art. 31) SALVAGUARDIA FITOSANITARIA.....	30
Art. 32) MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA.....	31
CAPO II°Utilizzo di prodotti fitosanitari .....	31
Art. 33) UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI .....	31
Art. 34) REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI.....	32
Art. 35) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.....	32
Art. 36) GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI.....	33
Art. 37) MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE .....	33
Art. 38) MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI .....	33
Art. 39) MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI.....	34
Art. 40) PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA.	35
Art. 41) PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA .....	35
Art. 42) TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI .....	35
Art. 43) COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI ...	37
Art. 44) GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI .....	37
<b>TITOLO 5° PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE .....</b>	<b>37</b>

Art. 45) IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI.....	37
Art. 46) AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI .....	37
<b>TITOLO 6° SANZIONI E NORME REGOLAMENTARI .....</b>	<b>38</b>
Art. 47) ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI E SANZIONI .....	38
Art. 48) SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE.....	39
Art. 49) SOSPENSIONE DI AUTORIZZAZIONI .....	39
Art. 50) ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE .....	39

## Art. 1) PRINCIPI

1. Il verde, in conformità ai principi sanciti dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica, rappresenta un bene da tutelare e conservare sia per il benessere delle persone che per la salvaguardia dell'ambiente presente e futuro. Oltre ad avere un importante valore estetico-paesaggistico, il verde svolge funzioni essenziali per la salute pubblica, migliorando il microclima, esplicando funzioni di depurazione dell'acqua e dell'aria, di rigenerazione del suolo, di assorbimento dell'anidride carbonica, di rifugio per la vita animale e di tutela della biodiversità del territorio.
2. L'Amministrazione comunale con il presente Regolamento riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità per il miglioramento qualitativo delle condizioni di vita anche sotto un profilo culturale, sociale e ricreativo.
3. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, l'attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del paesaggio verde urbano pubblico e privato del Comune di Spinea ed in particolare la tutela, la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la fruizione del patrimonio vegetale presente nel suo territorio.

## Art. 2) FINALITÀ

1. Le finalità del presente Regolamento sono le seguenti:
  - tutelare e promuovere il verde come elemento qualificante del contesto urbano, come fattore di miglioramento della qualità della vita degli abitanti e della possibilità di vita degli animali e attrattore di nuove iniziative;
  - favorire la salvaguardia e l'incremento della biodiversità;
  - contribuire ad una razionale gestione del verde esistente;
  - sviluppare una corretta, utile e professionale progettazione e realizzazione delle nuove opere a verde;
  - favorire un uso delle aree verdi del territorio comunale compatibile con le risorse naturali presenti in esse, favorendo un ripristino delle naturali qualità e caratteristiche del nostro territorio;
  - promuovere la partecipazione della cittadinanza sulle questioni relative alla gestione e allo sviluppo del verde urbano;
  - indicare le modalità di intervento sul verde e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo della vegetazione autoctona e a quella esistente, all'incremento delle presenze verdi nel contesto urbano ed alla connessione tra spazi verdi, per consentire una maggior accessibilità ed un loro collegamento allo scopo di definire un vero e proprio sistema del verde e favorire la realizzazione di reti ecologiche urbane;
  - difendere il suolo dall'impoverimento.

## Art. 3) DEFINIZIONI

### 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **Abbattimento:** qualunque attività o azione o intervento che mira a rimuovere definitivamente l'alberatura;
- b) **Albero monumentale:** albero, filare o alberata di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale riconosciuti ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e iscritti nell'elenco nazionale/regionale;
- c) **Ambito urbano:** l'insieme di edificazione, urbanisticamente inteso, che forma un'intera città.
- d) **Apparato radicale:** sezione della pianta che cresce in direzione opposta a quella del fusto allungandosi ed estendendosi nel terreno dove assorbe l'acqua e i sali minerali necessari alla vita e allo sviluppo della pianta stessa;
- e) **Area di Protezione Radicale (APR):** è la circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero e raggio proporzionale alla classe di grandezza dell'albero (Vedi Art.6).
- f) **Aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili:** l'insieme di tutte le aree verdi pubbliche o private, collocate in ambiente urbano o extraurbano, destinate alla fruizione o all'utilizzo da parte della collettività. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, devono in ogni caso essere considerate tutte le aree verdi ad uso pubblico e quelle private aperte al pubblico, nonché quelle frequentate da gruppi vulnerabili (anziani, disabili, minori, pazienti ospedalizzati, ecc.), indipendentemente dalla specifica destinazione ed utilizzazione.
- g) **Aree agricole:** i territori non urbanizzati destinati esclusivamente all'esercizio delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed alle altre attività produttive connesse, ivi compreso l'agriturismo e l'agricoltura sociale.
- h) **Attecchimento:** s'intende la capacità della pianta, a seguito di messa a dimora o trapianto, di sviluppare un'adeguata crescita vegetativa della parte epigea (foglie, germogli e rami) e della parte ipogea (radici);
- i) **Avifauna:** insieme delle varie specie di uccelli in una data area
- j) **Bacino di laminazione / espansione:** opere idrauliche in grado di fungere da ammortizzatore idraulico durante i piovoschi di particolari intensità e durata, trattenendo temporaneamente la portata intercettata dalle superfici impermeabili ed evitando pertanto pericolosi sovraccarichi a scapito dei riceventi finali o utilizzate per ridurre la portata dei corsi d'acqua durante le piene di un corso d'acqua tramite lo stoccaggio temporaneo di parte del volume dell'onda di piena.
- k) **Biodiversità:** varietà di organismi viventi, nelle loro diverse forme, e dei rispettivi ecosistemi. Essa comprende l'intera variabilità biologica: di geni, specie, nicchie ecologiche ed ecosistemi;
- l) **Branche:** grossi rami che si originano direttamente dal fusto (branca primaria) o da una branca primaria (branca secondaria);
- m) **Capacità pollonifera:** Attitudine di una specie vegetale a germogliare dalla ceppaia o dalle radici superficiali;
- n) **Capitozzatura:** interventi di taglio che comportano l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompono il fusto dell'albero o quelli praticati sulle branche superiori a cm 20 di diametro. È un intervento distruttivo, che non rientra in alcuna norma.
- o) **Caratteristiche pedoclimatiche:** insieme delle condizioni fisiche e chimiche dello strato superficiale di un terreno, dipendenti dal clima;
- p) **Ceppaia:** parte del fusto che fuoriesce dal terreno dopo il taglio dell'albero;

- q) **Chioma:** il complesso dei rami e delle foglie di un albero o di un arbusto, che può assumere varie forme in funzione delle condizioni ecologiche, delle caratteristiche genetiche di ciascuna specie o in seguito a interventi di potatura;
- r) **Colletto:** zona di passaggio, a livello del terreno, fra il fusto e la radice;
- s) **Corridoio ecologico:** spazio di territorio naturale che esiste di per sé o che viene creato dall'uomo tramite opere di rinaturalizzazione, composto da un adeguato insieme di habitat tra di loro interconnessi che permettono lo spostamento della fauna e lo scambio genetico tra specie vegetali presenti;
- t) **Endoterapia:** è una tecnica usata per curare le piante arboree affette da patologie parassitarie e fungine e consiste nell'immissione (attraverso "iniezioni al tronco") di insetticidi e fungicidi, utilizzando fitosanitari specifici appositamente studiati e preparati.
- u) **Estirpazione:** togliere una pianta fin dalla radice, sradicare
- v) **Fitodepurazione:** sistema di depurazione naturale ad opera degli organismi animali e vegetali che popolano il suolo e le acque. Tecnologia che riproduce il principio di autodepurazione tipico degli ambienti acquatici e delle zone umide.
- w) **Fitopatie:** malattie delle piante provocate da batteri virus e funghi;
- x) **Incamicatura del tronco:** coprire o rivestire il fusto con stuoia in canniccio, tipo " arella", avvolta e opportunamente fissata con fasce in materiale non abrasivo ed elastico, fino ad un'altezza di 2 m. allo scopo di proteggere l'essenza da scottature e spaccature della corteccia;
- y) **Interventi cesori** – (*sin. Potatura*): Taglio di rami effettuato con cesoie/forbici che in fase di produzione hanno lo scopo di rinnovare le branchette di produzione esaurite e di mantenere la forma globosa con tagli di ritorno;
- z) **Lotta biologica:** consiste nell'utilizzo di antagonisti naturali per contenere le popolazioni degli organismi dannosi. La tecnica sfrutta l'azione degli organismi utili naturalmente presenti nelle colture o artificialmente allevati e moltiplicati in laboratorio (biofabbriche) e immessi nelle colture con lanci periodici (per es. coccinelle distribuite per combattere gli afidi). Interventi di lotta biologica vengono realizzati soprattutto in ambienti protetti (serre).
- aa) **Lotta guidata:** E' stato introdotto con questa metodologia il concetto di soglia di intervento o soglia economica, secondo il quale il trattamento viene effettuato solamente quando l'avversità raggiunge una pericolosità tale che le perdite del prodotto equivalgono al costo del trattamento. Se il danno arrecato è superiore al costo che si deve sostenere per eseguire il trattamento, si interviene, in caso contrario si tollera la presenza del parassita.
- bb) **Lotta integrata:** la lotta integrata definita dall'OILB (Organizzazione per la lotta biologica) come "L'applicazione razionale di un complesso di misure biologiche, biotecnologiche, chimiche, colturali o di selezione vegetale, con le quali si limita al minimo indispensabile l'impiego di prodotti fitosanitari, contenenti sostanze chimiche per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economicamente accettabili", rappresenta la naturale evoluzione della lotta guidata e trae origine dalla possibilità di impiego di nuovi metodi di intervento di tipo biologico (per. es. formulati a base di *Bacillus thuringiensis*, l'impiego di insetti e acari ausiliari, il metodo del disorientamento con feromoni sessuali).
- cc) **Lotta obbligatoria:** è una misura imposta da specifica normativa nazionale per debellare l'organismo nocivo della pianta o contrastarne la sua diffusione.
- dd) **Macchie arbustive:** si tratta di formazioni vegetali arbustive spontanee costituite tipicamente da specie tipiche del territorio
- ee) **Malattie crittogamiche** : malattie parassitarie dei vegetali causate da funghi microscopici

- ff) **Pacciamatura:** operazione attuata in agricoltura e giardinaggio che si effettua ricoprendo il terreno con uno strato di materiale ricavato ad esempio dalla trinciatura dei residui colturali (corteccia d'albero) e/o con teli pacciamanti in film sintetici. Il fine è quello di impedire la crescita delle malerbe, mantenere l'umidità nel suolo, proteggere il terreno dall'erosione, dall'azione della pioggia e del sole battente, evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura e innalzare la temperatura del suolo;
- gg) **Piantumazione / nuovo impianto:** l'operazione di mettere a dimora giovani piante arboree, in viali, giardini e aree verdi;
- hh) **Potatura di contenimento:** consiste nella contemporanea riduzione del volume della chioma operando dall'esterno verso l'interno attraverso tagli di ritorno sui rami più esterni, avendo cura di mantenere la chioma dell'albero nella forma la più naturale possibile;
- ii) **Potatura di diradamento:** ha per obiettivo un maggior passaggio di luce attraverso la pianta, la riduzione della resistenza al vento e l'alleggerimento di branche eccessivamente appesantite;
- jj) **Potatura di formazione :** viene praticata durante i primi anni di vita con l'intento di dare alle giovani piante la forma ottimale per lo sfruttamento razionale dello spazio e della luce;
- kk) **Potatura di mantenimento:** consiste nell'eliminazione dei rami e delle branche morte o malate, nonché di quelle in competizione tra loro, in soprannumero o inserite debolmente allo scopo di mantenere la pianta nelle migliori condizioni possibili;
- ll) **Potatura a tutta cima:** questo tipo di potatura si realizza applicando la tecnica del "taglio di ritorno";
- mm) **Prodotto fitosanitario:** è un prodotto contenente o costituito da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti utilizzato per proteggere e conservare i vegetali o i prodotti vegetali o influirne sui processi vitali (crescita, ecc..). La protezione è intesa da tutti gli organismi nocivi, anche prevenendone gli effetti. Inoltre i prodotti fitosanitari sono utilizzabili per distruggere vegetali indesiderati, controllarne o evitarne la crescita.
- nn) **Pronto effetto:** l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde;
- oo) **Resilienza:** capacità di un'essenza di autoripararsi dopo un danno, o di un sistema ecologico di ritornare al suo stato iniziale, dopo essere stato modificato;
- pp) **Rimonda del secco:** è una particolare tecnica di potatura che consiste nell'eliminare le parti secche (morte o morenti) della pianta che si trovano, soprattutto nelle conifere, nella parte bassa e interna della chioma, dove non arriva la luce. Questo intervento è utile e consigliabile per ragioni di "sicurezza" per evitare la caduta anche improvvisa dei rami su cose o persone. Per ragioni di "sanità" le parti secche e soprattutto i monconi sono dei ricettacoli per funghi agenti di carie. La loro eliminazione facilita la formazione di un callo di cicatrizzazione, chiudendo così una delle vie preferenziali di accesso ai tessuti interni del legno.
- qq) **Siepe spontanea:** struttura lineare, costituita prevalentemente da specie vegetali arboree ed arbustive tipiche del territorio cresciute spontaneamente
- rr) **Specie / vegetazione autoctona:** le piante autoctone sono quelle specie originarie di un dato luogo, per esempio la pianura padana, ovvero la vegetazione che si è originata ed evoluta nel luogo in cui si trova;
- ss) **Spalcatura:** intervento di manutenzione consistente nell'eliminazione dei rami più bassi, per dare al resto della chioma più aria e luce.

- tt) **Taglio di ritorno:** è una pratica colturale dell'arte della potatura mediante tagli eseguiti nel rispetto della chioma e che riportano la pianta ad una forma pre-esistente per permetterle di sviluppare rami più forti. In pratica consiste nel recidere il ramo o la branca immediatamente al di sopra di un ramo di ordine inferiore a quello che si elimina.
- uu) **Tecniche arboricole:** discipline tecnico-scientifiche che si occupano della coltivazione degli alberi a fini produttivi o ornamentali. In particolare selezione, piantagione e gestione degli alberi e dello studio di come essi crescono e rispondono alle pratiche colturali alle quali sono sottoposti ed all'ambiente nel quale si trovano a vivere
- vv) **Testa di salice:** potatura con cui si conferisce alla chioma la cosiddetta forma "a testa". Deve essere effettuata regolarmente recidendo i rami sempre nello stesso punto, direttamente sopra la loro emissione.
- ww) **Trattamenti fitosanitari:** applicazione di determinati prodotti usati per difendere e proteggere le piante dall'azione dei parassiti animali e vegetali e/o per influire sui processi vitali della stessa (es. crescita, ecc..)
- xx) **Zone umide** - ambienti naturali caratterizzati in qualche modo dalla compresenza di terreno e acqua.

#### Art. 4) CAMPO DI APPLICAZIONE

1. L'ambito di applicazione riguarda gli spazi verdi di seguito elencati:
- parchi e giardini pubblici e privati;
  - aree verdi di proprietà pubblica e privata;
  - alberi pubblici e privati;
  - alberate, aiuole stradali e parcheggi alberati;
  - siepi spontanee e macchie arbustive;
  - boschi e zone boscate;
  - aree verdi destinate a svolgere funzione di bacino di laminazione per la raccolta delle acque.
2. Non sono oggetto di tutela del presente regolamento, indipendentemente dalla loro ubicazione, gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno, frutteti, vigneti) e le attività florovivaistiche.

## TITOLO 1° TUTELA DI ALBERATURE PUBBLICHE E PRIVATE, DI SIEPI SPONTANEE E MACCHIE ARBUSTIVE

### **CAPO I° Salvaguardia delle alberature**

#### Art. 5) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1. In base al presente Regolamento sono oggetto di salvaguardia, pertanto ne è vietato l'abbattimento ed il danneggiamento a qualsiasi titolo, tutte le alberature aventi diametro del

tronco superiore a cm 20 e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 20, rilevati a cm 130 dal colletto e le essenze arboree superiori ai 4 metri.

#### Art. 6) CLASSI DI GRANDEZZA E AREA DI PROTEZIONE RADICALE

1. Gli alberi, in base alle dimensioni (altezza) che raggiungono alla maturità, si dividono in tre classi di grandezza secondo la seguente Tabella A:

Tabella A: **Classi di grandezza degli alberi**

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità
1. grandezza	> 18 metri
2. grandezza	12-18 metri
3. grandezza	< 12 metri

2. L' area di protezione radicale (APR) è definita dalla circonferenza a terra avente come centro il fusto dell'albero secondo la seguente Tabella B:

Tabella B: **Area di protezione radicale**

Classe di grandezza	Raggio in metri
1. grandezza (altezza > 18 metri)	6
2. grandezza (altezza 12-18 metri)	4
3. grandezza (altezza < 12 metri)	2
Esemplari monumentali	Proiezione a terra della chioma

#### Art. 7) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PUBBLICHE

1. Gli interventi di abbattimento di alberature pubbliche effettuati dall'Amministrazione o da soggetti da essa incaricati, devono essere eseguiti nel rispetto dei principi enunciati nel presente regolamento.

#### Art. 8) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE PRIVATE

1. L'abbattimento di alberature private è consentito nei seguenti casi:
  - a. alberature non più vegetanti;
  - b. alberature con gravi patologie fitosanitarie tali da non consentirne più il mantenimento;
  - c. alberature che causano danni patrimoniali su beni immobili pubblici e/o privati;
  - d. alberature che causano pericolo per la pubblica incolumità;
  - e. alberature in area agricola incompatibili con l'attività di coltivazione.
  - f. alberature da abbattere nell'ambito di interventi di natura urbanistica/edilizia;
2. Per le alberature di cui al comma 1 lettera a., la proprietà dovrà presentare una comunicazione di abbattimento, secondo apposita modulistica predisposta, corredata da documentazione fotografica e accompagnata dalla relazione ad es. di vivaista/manutentore del verde, perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale anche non iscritti all'albo ma in possesso dei titoli per l'iscrizione, incaricato a cura e spese della proprietà.

3. Per alberature di cui al comma 1 lettere b. c., la proprietà dovrà presentare una comunicazione di abbattimento, secondo apposita modulistica predisposta, corredata da documentazione fotografica e accompagnata da una perizia di un tecnico abilitato (perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale iscritti all'albo e/o ordine), incaricato a cura e spese della proprietà, nella quale dovranno essere attestate le condizioni dell'albero e le motivazioni tecniche del suo abbattimento. Nel caso in cui i danni a strutture o cose di cui alla lettera c. siano evidenti e manifesti ad una semplice analisi visiva, la modulistica sarà corredata solo da documentazione fotografica.
4. Per le alberature di cui al comma 1 lettera e. la proprietà dovrà presentare una comunicazione di abbattimento, secondo apposita modulistica predisposta, corredata da documentazione fotografica, nella quale dovranno essere attestate le motivazioni tecniche dell'abbattimento.
5. La comunicazione di cui ai commi precedenti deve essere presentata al Settore Ambiente del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima dell'abbattimento dell'alberatura stessa. L'abbattimento si intenderà tacitamente autorizzato decorso il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla completa presentazione della comunicazione. Rimane salva la possibilità per il Comune di rilasciare un nulla osta, con eventuali prescrizioni, entro il termine sopraindicato.
6. Per le alberature di cui al comma 1 lettera d. il proprietario dovrà procedere all'abbattimento urgente dandone comunicazione entro 48 ore dall'intervento al Settore Ambiente del Comune. Entro i successivi 30 (trenta) giorni la proprietà dovrà presentare una dichiarazione di avvenuto abbattimento, corredata di documentazione fotografica, accompagnata da una perizia di un tecnico abilitato (perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale iscritti all'albo e/o ordine), incaricato a cura e spese della proprietà, nella quale dovranno essere attestate le condizioni dell'albero e le motivazioni tecniche del suo abbattimento. In generale, con riferimento al "pericolo imminente" per la pubblica incolumità si intendono condizioni che non consentono di procrastinare l'abbattimento: albero evidentemente pericolante o parzialmente già abbattuto, che possa costituire pericolo per cose o persone e non sia possibile/ragionevole evitare tale pericolo mediante altri interventi che consentano la preservazione della pianta.
7. Per le alberature di cui al comma 1 lettera f. se l'abbattimento rientra in uno dei casi di cui al comma 1 lettere a. – b. – c. la documentazione prevista nei commi precedenti verrà inoltrata, unitamente a tutta la documentazione prescritta e prevista dal punto di vista edilizio/urbanistico, al Settore Pianificazione e tutela del territorio che poi la inoltrerà al settore Ambiente e Sicurezza per gli eventuali provvedimenti di competenza. Se invece l'abbattimento è dovuto esclusivamente per consentire la realizzazione dell'intervento edilizio/urbanistico, unitamente a tutta la documentazione prescritta e prevista dal punto di vista edilizio/urbanistico, dovrà essere presentata apposita dichiarazione da parte del richiedente o del tecnico incaricato relativa al rispetto del successivo comma 10.
8. Nel caso in cui l'intervento di abbattimento debba essere effettuato con mezzi e/o attrezzature poste su suolo pubblico (vie, piazze, etc.) l'utente ha l'obbligo di richiedere a proprie spese l'autorizzazione per occupazione suolo pubblico al competente Settore.
9. L'abbattimento al di fuori dei casi di cui ai commi precedenti o il danneggiamento tale da compromettere la vitalità dell'alberatura, verranno considerati una violazione al presente regolamento.
10. Ogni albero abbattuto di altezza superiore a 12 metri deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo, da una nuova alberatura su area privata a cura e spese della

proprietà, secondo le disposizioni del presente Regolamento. Laddove la sostituzione in area privata non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il nuovo impianto sarà concesso in area pubblica previa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 9) SALVAGUARDIA DI ALBERATURE SOTTOPOSTE A NORMATIVE SPECIFICHE

##### 1. **Alberi monumentali** inseriti nell'elenco regionale e/o nazionale ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 10 e del DM 23 ottobre 2014 e s.m.i.

- L'abbattimento o le modifiche della chioma e dell'apparato radicale sono realizzabili solo per i casi motivati e improcrastinabili per i quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative. La proprietà dovrà presentare al Settore Ambiente del Comune, almeno 30 giorni prima di eseguire l'intervento, una richiesta di autorizzazione accompagnata da una perizia di un tecnico abilitato, (perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale iscritti all'albo e/o ordine), incaricato a cura e spese della proprietà. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere vincolante da parte del Corpo Forestale dello Stato.
- Nell'eventualità che l'alberatura costituisca un pericolo imminente per la pubblica incolumità, la proprietà deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per prevenire ed eliminare il pericolo dandone contestuale comunicazione al Comune e nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento.
- Per ogni albero monumentale abbattuto è prevista, entro massimo un anno dall'abbattimento, la piantumazione di n. 2 (due) alberature a pronto effetto scelte tra le essenze indicate nel presente Regolamento. La piantumazione deve essere eseguita su area privata ubicata nel Comune di Spinea a cura e spese della proprietà; solo in caso di effettiva e dimostrata impossibilità all'impianto in area privata, il nuovo impianto sarà concesso in area pubblica, previa disposizione dell'Amministrazione Comunale.

##### 2. *Alberature in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 comma 1, lettera c) (fascia di 150 metri lungo il rio Cimetto, fascia di 150 metri lungo canale Menegon) e art. 142 del d. lgs. 42/2004 (fascia di 100 m lungo via Roma dall' "alto del cavalcavia della ferrovia fino al confine tra il comune di Spinea e quello di Mirano") e/o in area sottoposta a vincolo di bene culturale ai sensi art. 10 comma 1 e art. 12 commi 1 e 2 del d. lgs. 42/2004 (con decreto di vincolo ministeriale)*

##### **2.1 - Alberature in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 comma 1, lettera c) (fascia di 150 metri lungo il rio Cimetto, fascia di 150 metri lungo canale Menegon) e 142 del d. lgs. 42/2004 (fascia di 100 m lungo via Roma dall' "alto del cavalcavia della ferrovia fino al confine tra il comune di Spinea e quello di Mirano")**

- **Per la sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi**, non è prevista alcuna autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 2 d.P.r. 13/2017 (all. A, lett. A.14) e, pertanto, si procederà con modalità analoghe a quelle previste nelle aree non sottoposte a vincolo paesaggistico.

- **Per il taglio senza sostituzione o per la sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, che non rispettino le caratteristiche di cui al punto precedente** dovrà essere ottenuta preliminarmente l'autorizzazione paesaggistica con procedimento autorizzatorio semplificato ai sensi art. 3 d.P.r. 13/2017 (all. B, lett. B.22). In questi casi si procederà con la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica, con modalità semplificata, da indirizzare al Settore pianificazione e tutela del territorio – servizio tutela del paesaggio. La richiesta dovrà essere corredata, oltre che della documentazione prescritta dal punto di vista paesaggistico, anche della documentazione prevista dall'art. 8 del presente regolamento.
- Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità o si renda necessario un intervento di assoluta urgenza a tutela dell'alberatura, la proprietà deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per prevenire ed eliminare il pericolo dandone contestuale comunicazione al Comune nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento e alla Soprintendenza alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. L'abbattimento d'urgenza è ammesso, in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, solo previa emissione di Ordinanza Sindacale.

**2.2 - Alberature in area sottoposta a vincolo di bene culturale ai sensi art. 10 comma 1 e art. 12 commi 1 e 2 del d. lgs. 42/2004 (con decreto di vincolo ministeriale)**

- L'abbattimento-sostituzione di alberature in area sottoposta a vincolo di bene culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 42/2004, è consentito nei casi previsti dall'art. 8. Il richiedente inoltra al Settore Ambiente la documentazione di cui al precedente articolo 8. Decorso 30 giorni dovrà essere inoltrata richiesta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi art. 21 del D.Lgs. n.42/2004.
- Nell'eventualità in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità o si renda necessario un intervento di assoluta urgenza a tutela dell'alberatura, la proprietà deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per prevenire ed eliminare il pericolo dandone contestuale comunicazione al Comune nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento e alla Soprintendenza alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. L'abbattimento d'urgenza è ammesso, in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, solo previa emissione di Ordinanza Sindacale.

**2.3- Alberature in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 136 comma 1, lettera c) (fascia di 150 metri lungo il rio Cimetto, fascia di 150 metri lungo canale Menegon) e 142 del d. lgs. 42/2004 (fascia di 100 m lungo via Roma dall' "alto del cavalcavia della ferrovia fino al confine tra il comune di Spinea e quello di Mirano") e in area sottoposta a vincolo di bene culturale ai sensi art. 10 comma 1 e art. 12 commi 1 e 2 del d. lgs. 42/2004 (con decreto di vincolo ministeriale)**

- L'abbattimento-sostituzione di alberature in area sottoposta a vincolo di bene culturale ai sensi dell'art. 10 comma 1 e art. 12 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 42/2004, è consentito nei casi previsti dall'art. 8. Il richiedente, dopo aver ottenuto il parere favorevole del Settore Ambiente, previa richiesta corredata della documentazione di cui al precedente articolo 8 del

presente Regolamento, inoltra richiesta alla Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio per l'ottenimento dell'autorizzazione ai sensi art. 21 del D.Lgs. n.42/2004. Una volta ottenuta l'autorizzazione, richiede al Settore pianificazione e tutela del territorio - servizio tutela del paesaggio del Comune l'Autorizzazione paesaggistica ai sensi art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, corredando la richiesta con il parere del Settore Ambiente e l'autorizzazione della Soprintendenza già ottenuti. In alternativa, per garantire una migliore efficienza del procedimento, ai sensi D.Lgs n.. 127/2016, potrà essere convocata una conferenza di servizi ai fini dell'esame contestuale degli interessi pubblici oggetto di tutela.

- Nell' eventualità che si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità o si renda necessario un intervento di assoluta urgenza a tutela dell'alberatura, la proprietà deve mettere in atto tutti gli interventi necessari per prevenire ed eliminare il pericolo dandone contestuale comunicazione al Comune nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 8 comma 6 del presente Regolamento e alla Soprintendenza alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione. L'abbattimento d'urgenza è ammesso, in assenza di Autorizzazione Paesaggistica, solo previa emissione di Ordinanza Sindacale.

3. *Interventi su alberature di Platano ai sensi del DM 29/02/2012 e Decreto della Regione Veneto n. 24 dell' 11/06/2012*

- Fatto salvo quanto esposto nei commi precedenti, gli interventi di abbattimento, potatura, recisioni radicali su piante di Platano, ai sensi del DM 29/02/2012, sono consentiti esclusivamente previa dimostrazione di avvenuto adempimento delle procedure amministrative di cui al Decreto della Regione Veneto n. 24 dell' 11/06/2012 (comunicazione preventiva obbligatoria al Servizio Fitosanitario regionale utilizzando il modulo A1 o A3 del Decreto regionale e invio del modulo A2 per smaltimento legname).

4. In tutti i casi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, ogni albero abbattuto di altezza superiore a 12 metri deve essere sostituito, entro un anno dall'abbattimento medesimo, da una nuova alberatura su area privata a cura e spese della proprietà, secondo le disposizioni del presente Regolamento. Laddove la sostituzione in area privata non sia possibile per la densità arborea o per carenza di spazio, il nuovo impianto sarà concesso in area pubblica previe disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 10) SALVAGUARDIA DELLE ALBERATURE ESISTENTI IN CASO DI LAVORAZIONI

1. Nell'area corrispondente all'APR (Area di Protezione Radicale) sono vietati tutti gli interventi che possono causare deperimento o morte della pianta o che possono in qualche modo metterne a rischio il normale sviluppo, quali interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili. Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.
2. L'APR può essere interessata da posa di pavimentazioni superficiali permeabili; in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o piantata con

specie vegetali tappezzanti o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- a) piante di 1° grandezza (> 18 m)      12 mq
- b) piante di 2° grandezza (12-18 m)      4 mq
- c) piante di 3° grandezza (< 12 m)      0,80 mq

3. Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc, ) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.
4. I lavori di scavo devono essere eseguiti al di fuori dell'area di protezione radicale (APR); nel caso di lavori di scavo nella zona delle radici a distanza inferiore a quella minima stabilita si deve procedere con scavo a mano evitando tagli e danneggiamenti.
5. In caso di danneggiamento accidentale o nel caso in cui l'intervento di amputazione delle radici fosse assolutamente necessario, dovrà esserne data tempestiva comunicazione al Comune. Il responsabile del danno dovrà effettuare, allo scopo di verificare la stabilità della pianta, nel minor tempo possibile, a propria cura e spese, una VTA ( visual tree assessment) con successiva analisi strumentale (es. resistografo) eseguita da tecnico specializzato. In base alla classificazione risultante, il responsabile del danno dovrà provvedere alle operazioni previste a propria cura e spese per la risoluzione del danno stesso. Nel caso in cui le operazioni di taglio eseguite comportino l'abbattimento dell'albero, il Comune di Spinea Ente proprietario dovrà essere adeguatamente indennizzato mediante piantumazione di una o più essenze su area allo scopo indicata dal Comune stesso o in alternativa mediante monetizzazione, ai sensi dell'Allegato A del presente regolamento.
6. In generale gli alberi presenti nell'ambito del cantiere devono essere protetti con recinzioni rigide per evitare danni a fusto, chioma e apparato radicale. Non è ammesso l'accatastamento di attrezzature e/o macchinari alla base o contro le piante, l'infissione di chiodi e appoggi, l'installazione di corpi illuminanti e di cavi elettrici sugli alberi.
7. Particolare attenzione dovrà essere posta alle acque di lavaggio e alla manipolazione di sostanze inquinanti che dovranno sempre essere trattate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

#### Art.11) POTATURE

1. Un albero piantato nel pieno rispetto delle sue esigenze di spazio, in assenza di patologie specifiche, necessita di potatura solo nei seguenti casi:
  - a) interventi in fase giovanile eseguiti allo scopo di favorire un corretto sviluppo dell'albero;
  - b) interventi di rimonda del secco e di rimozione di rami spezzati, deperiti o gravemente lesionati;
  - c) riduzione del volume della chioma per motivi di sicurezza e/o d'instabilità della pianta;
  - d) mantenimento delle condizioni di visibilità connesse alla circolazione stradale, in particolare per quanto riguarda la segnaletica verticale e l'illuminazione pubblica;
  - e) conservazione di alberature coltivate nella forma "a testa di salice" (es. filare di gelsi);
  - f) per esigenze architettoniche e paesaggistiche di progetto, con forme obbligate (es. ars topiaria).

2. Qualora si ravvisi la necessità di effettuare la potatura, questa è da eseguire a regola d'arte, secondo le corrette tecniche arboricole ed in relazione alle specifiche esigenze del caso, mantenendo, per quanto possibile, il naturale portamento di ogni esemplare arboreo. Per potatura a regola d'arte si intende quella definita "potatura a tutta cima" tramite tagli di ritorno che interessino branche e rami di diametro non superiore a 20 cm.
3. Esistono diverse tecniche di potatura che vengono eseguite in funzione delle condizioni ed esigenze dei soggetti arborei: potatura di formazione, spalcatura, potatura di mantenimento, di diradamento e di contenimento.
4. Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che comportano l'eliminazione dell'intera chioma o che interrompono il fusto dell'albero o quelli praticati sulle branche superiori a cm 20 di diametro, NON sono consentiti; sono inoltre considerati, agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui agli articoli precedenti.
5. Il periodo di potatura è molto importante per la salute dell'albero e deve essere scelto a seconda della specie, della vitalità e del tipo di risultato che si vuole ottenere. In linea generale i periodi di potatura all'interno dei quali eseguire gli interventi sono i seguenti:
  - a) dalla fine di ottobre a inizio marzo, durante il massimo riposo vegetativo della pianta, per la potatura delle latifoglie a foglia caduca.
  - b) il periodo tardo invernale per le latifoglie sempreverdi e per le conifere.
  - c) tutto l'anno per gli interventi di rimonda del secco, su branche e rami morti e per gli interventi cesori su siepi o arbusti a forma obbligata.
6. In nessun caso (eccetto quando si verificano condizioni di pericolosità delle piante) si potrà procedere con la potatura di alberi su cui sono presenti nidi di uccelli o tane di piccoli mammiferi o che siano utilizzati in modo accertato come dormitorio o posatoio da specie rare o di pregio.

#### Art. 12) DANNEGGIAMENTI DELLE ALBERATURE

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, è vietato qualsiasi comportamento, colposo o doloso, che provochi danneggiamento alle alberature pubbliche o private.
2. Sono considerati danneggiamenti alle alberature i seguenti comportamenti:
  - a) eseguire scavi o lavorazioni di qualsiasi genere entro l'APR senza osservare distanze e precauzioni tali da evitare lesioni e/o scortecciature agli apparati radicali, al colletto, al fusto o alle ramificazioni;
  - b) provocare lesioni al colletto degli alberi per un errato uso del decespugliatore a filo o delle attrezzature meccaniche di manutenzione del verde;
  - c) depositare o versare sali, acidi o sostanze fitotossiche in prossimità degli apparati radicali delle alberature;
  - d) affiggere agli alberi cartelli, manifesti e simili, con chiodi, cavi, filo di ferro;
  - e) realizzare e installare impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare la pianta;
  - f) entro l'APR:
    - depositare materiale di qualsiasi natura;
    - effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale impermeabilizzante;
    - scarificare o asportare terreno;

- rendere impermeabile il suolo con pavimentazioni non drenanti o altre opere edilizie;
- determinare il costipamento del suolo con il transito di mezzi pesanti;
- produrre combustione di sostanze di qualsiasi tipo;
- interrare inerti o materiali di altra natura;
- utilizzare fonti di calore senza opportuna protezione per le alberature.

#### Art. 13) STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE IN CASO DI DANNI ALLE ALBERATURE PUBBLICHE

1. Per i danni causati alle alberature pubbliche comunali, il responsabile è obbligato a corrispondere al Comune un indennizzo determinato secondo i criteri riportati in "Allegato A" al presente Regolamento. Tale indennizzo è dovuto anche in caso di incidente stradale. In questo ultimo caso, la Polizia Locale o qualsiasi altro organo di polizia stradale, dovrà darne comunicazione all' Ufficio preposto per la determinazione dell'indennizzo.
2. In tutti i casi in cui siano necessari interventi di cura o di messa in sicurezza delle alberature danneggiate, i costi da sostenere vengono aggiunti all'indennizzo indicato nella precedente comma 1.
3. In tutti i casi in cui sia necessario procedere al ripristino della permeabilità del terreno e alla ricostituzione del manto erboso danneggiato, devono essere risarciti tutti i costi necessari al ripristino dello stato originario dei luoghi.

### ***CAPO II° Salvaguardia di siepi spontanee e macchie arbustive***

#### Art. 14) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

1. Le siepi spontanee e le macchie arbustive a prevalenza di specie autoctone, ad eccezione di quelle di rovo, devono essere salvaguardate ed è vietato il loro danneggiamento o la loro estirpazione.
2. L'estirpazione è consentita solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e cose, pericolo per la viabilità, piante divenute sede di focolai di fitopatie particolarmente virulente, ecc.).
3. Per l'estirpazione nei casi di cui al comma 2 deve essere presentata al Settore Ambiente del Comune una comunicazione corredata da documentazione fotografica accompagnata da una perizia di un tecnico abilitato (perito agrario, dottore in agronomia, dottore forestale iscritti all'albo e/o ordine), incaricato a cura e spese della proprietà. Si potrà procedere all'estirpazione a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione a protocollo generale.
4. Ad ogni abbattimento deve seguire – entro un anno dall'intervento - il reimpianto di elementi vegetali in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità per eventualmente creare l'effetto di corridoi ecologici per il movimento e la protezione della fauna selvatica.
5. Sono esclusi gli interventi volti a garantire il regolare deflusso delle acque fluviali, di fossi e scoli.

## TITOLO 2°

### PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL VERDE URBANO

#### ***CAPO I° Linee generali per la progettazione del verde***

##### Art. 15) CRITERI DI PROGETTAZIONE DEL VERDE

1. Nella realizzazione di nuovi giardini, parchi e aree verdi in genere, è necessario ispirarsi ai seguenti criteri:
  - corretta e qualitativa progettazione tecnica, ambientale e paesaggistica;
  - creazione di corridoi ecologici, prolungando o creando connessioni con le minori interruzioni possibili da altre aree verdi pubbliche o private;
  - uniformità con il verde circostante;
  - rispetto della funzione estetica del verde;
  - accorpamento delle aree verdi da cedere al patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 12 c. 4 bis delle vigenti NTA - Norme Tecniche di Attuazione;
  - facilità di manutenzione e accesso;
  - protezione e ri-valorizzazione di canali e zone umide all'interno di ambienti urbani;
  - rispetto e incentivo della biodiversità in ambito urbano;
  - scelta di piante autoctone e che favoriscono l'approvvigionamento e la presenza di avifauna e insetti impollinatori per il verde;
  - ottimizzazione dei costi di impianto e di manutenzione;
  - rispetto delle distanze tra alberi, costruzioni limitrofe e sedi stradali;
  - utilizzo di materiale vivaistico di prima qualità e di diversa origine;
  - utilizzo di teli pacciamanti biodegradabili;
  - protezione e miglioramento della qualità delle acque e del loro deflusso.

##### Art. 16) NUOVE PIANTUMAZIONI

1. L'impianto delle nuove alberature, anche quando esse siano poste in sostituzione delle piante abbattute o illegittimamente capitozzate, deve essere realizzato a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.
2. Nella scelta delle alberature per i nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri:
  - a) gli alberi devono presentare una dimensione tra 20 e 40 cm di circonferenza del tronco misurata a cm 130 dal colletto;
  - b) sono da preferire piante fornite in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

- c) sono da preferire gli esemplari giovani di massimo 4 anni che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso delle piante di maggiori dimensioni.
- d) le alberature da piantumare dovranno essere esenti da attacchi d'insetti, malattie crittogamiche, virus, altri patogeni, deformazioni, alterazioni di qualsiasi natura, scortecciamenti, ferite o altro che possa compromettere il regolare sviluppo ed il portamento tipico della specie. Devono inoltre possedere:
- un apparato radicale sano e ben strutturato, simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm 2;
  - un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;
  - una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa;
  - una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto.

3. A comprova di quanto richiesto ai commi precedenti dovrà essere presentato al Comune un certificato di garanzia dell'essenza piantumata rilasciato dal vivaista.

#### Art. 17) TEMPI E MODALITA' D'IMPIANTO

1. Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).
2. Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario:
  - scavare una buca sufficientemente ampia, con diametro superiore di almeno 50-60 cm rispetto a quello della zolla;
  - concimare adeguatamente all'interno dell'APR;
  - utilizzare terra di qualità e non di riporto con eccessivo pietrisco o inerti;
  - preparare in modo corretto e completo il terreno e il drenaggio nella buca;
  - collocare la pianta alla giusta profondità e riempire correttamente la buca;
  - pacciamare la base dell'albero e innaffiare regolarmente nei primi anni di vita della pianta;
  - realizzare un adeguato sistema di sostegno con pali tutori della lunghezza di 2.5 m, con fissaggio dell'albero mediante legatura in materiale elastico all'altezza di 1,70 m e con idonea protezione della corteccia dalle abrasioni;
  - realizzare un'incamiciatura del tronco fino a 2 m di altezza a protezione delle scottature della corteccia, mediante stuoia o arella in canniccio avvolta e fissata al tronco;
  - predisporre un collare in materiale plastico al colletto per prevenire le eventuali lesioni prodotte dai mezzi di manutenzione del prato.

#### Art. 18) DISTANZE PER LE NUOVE PIANTUMAZIONI

1. Le distanze delle alberature dagli edifici e tra le piante stesse devono essere proporzionali allo sviluppo potenziale della pianta. A tal fine, per i nuovi impianti, devono essere mantenute le seguenti distanze:

Classe di grandezza	Altezza delle piante a maturità	Distanza dal fusto al fronte degli edifici	Distanza tra le piante
1. grandezza	> 18 metri	8 metri	8 metri
2. grandezza	12-18 metri	6 metri	5 metri
3. grandezza (oppure di 1 e 2 grandezza purché con chioma di forma piramidale stretta o colonnare)	< 12 metri	4 metri	4 metri

2. Per le distanze dai confini trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 892 e seguenti del codice civile; sono fatte salve inoltre le distanze previste dal Nuovo codice della Strada e s.m.i.
3. Per le linee aeree elettriche e di telecomunicazioni aventi altezza minima di m 5 dovrà essere rispettata la distanza minima di m 3 dalla proiezione al suolo della linea aerea stessa.
4. Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze ed in generale aree ad uso pubblico esistenti, si potrà procedere in deroga alle distanze sopra indicate.
5. La superficie di terreno interessata dall'APR di ciascuna alberatura dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante, fatte salve le piantumazioni nei giardini pensili o terrazze-giardino.

#### Art. 19) SCELTA DELLE ESSENZE D'IMPIANTO

1. La scelta delle specie vegetali nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.
2. I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:
  - l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
  - la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
  - l'esposizione solare;
  - la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
  - -la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, ecc..
3. In relazione ai principali caratteri ambientali del territorio comunale, le specie arboree consigliate per i nuovi impianti sono quelle di seguito elencate:

##### **a) Specie arboree di 1° grandezza ( altezza della c hioma a maturità: > 18 metri)**

ACERO DI MONTE - *Acer pseudoplatanus*

ACERO RICCIO - *Acer platanoides*

BAGOLARO - *Celtis australis*

BETULLA - *Betula pendula*  
CASTAGNO - *Castanea sativa*  
CERRO - *Quercus cerris*  
CILIEGIO SELVATICO - *Prunus avium*  
FARNIA - *Quercus robur*  
FRASSINO MAGGIORE - *Fraxinus excelsior*  
FRASSINO OSSIFILLO - *Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa*  
LECCIO - *Quercus ilex*  
OLMO CAMPESTRE - *Ulmus minor* (varietà resistenti alla "Grafiosi")  
OLMO MONTANO - *Ulmus glabra* (varietà resistenti alla "Grafiosi")  
ONTANO NERO - *Alnus glutinosa*  
PIOPPO BIANCO - *Populus alba* (esclusivamente varietà sterili)  
PIOPPO NERO - *Populus nigra* (esclusivamente varietà sterili)  
ROVERE - *Quercus petraea*  
ROVERELLA - *Quercus pubescens*  
SALICE BIANCO - *Salix alba*  
SORBO DOMESTICO - *Sorbus domestica*  
TIGLIO NOSTRALE - *Tilia platyphyllos*  
TIGLIO SELVATICO - *Tilia cordata*

**b) Specie arboree di 2° (altezza della chioma a maturità: 12/18 m.)**

ACERO CAMPESTRE - *Acer campestre*  
CARPINO BIANCO - *Carpinus betulus*  
CARPINO NERO - *Ostrya carpinifolia*  
CIAVARDELLO - *Sorbus torminalis*  
ORNIELLO - *Fraxinus ornus*  
SORBO MONTANO - *Sorbus aria*  
TASSO - *Taxus baccata*

**c) Specie arboree di 3° grandezza (altezza della chioma a maturità: <12 metri)**

ALBERO DI GIUDA - *Cercis siliquastrum*  
BIANCOSPINO - *Crataegus monogyna*  
BIANCOSPINO SELVATICO - *Crataegus laevigata*  
CILIEGIO CANINO - *Prunus mahaleb*  
CORNETTA - *Emerus majus*  
CORNIOLO - *Cornus mas*  
CRESPINO - *Berberis vulgaris*  
FRANGOLA - *Frangula alnus*  
FUSAGGINE - *Euonymus europaeus*  
LAGESTROEMIA - *Lagerstroemia indica*  
LANTANA - *Viburnum lantana*  
LIGUSTRELLO - *Ligustrum vulgare*  
MAGGIOCIONDOLO - *Laburnum anagyroides*  
MELASTRO - *Malus sylvestris*  
NOCCIOLO - *Corylus avellana*  
PALLON DI MAGGIO - *Viburnum opulus*  
PERASTRO - *Pyrus pyraeaster*  
PERO CORVINO - *Amelanchier ovalis*  
PRUGNOLO - *Prunus spinosa*  
ROSA CANINA - *Rosa canina*  
SALICE CENERINO - *Salix cinerea*  
SALICE DA CESTE - *Salix triandra*  
SALICE DA RIPA - *Salix eleagnos*

SALICE ROSSO - *Salix purpurea*  
SAMBUCO NERO - *Sambucus nigra*  
SANGUINELLA - *Cornus sanguinea*  
SCOTANO - *Cotinus coggygria*  
SPINCERVINO - *Rhamnus cathartica*  
STAFILEA - *Staphylea pinnata*

4. L'aggiornamento dell'elenco è rimesso al Responsabile del competente Servizio, comunque denominato all'interno dell'Ente.
5. Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini e simili in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche e casi particolari (ad es. sostituzione di esemplari facenti parte di filari) che comunque devono essere motivati e debitamente documentati.

### **CAPO II° Progettazione aree verdi da acquisire a patrimonio pubblico e/o da vincolare a uso pubblico**

#### Art. 20) ELABORATI PROGETTUALI

1. In sede di presentazione della richiesta di permesso di costruire per la realizzazione delle opere di urbanizzazione all'interno dei piani urbanistici attuativi – pua/comparti edificatori/permessi di costruire convenzionati, ecc., la Ditta, oltre a quanto specificamente previsto dal vigente regolamento edilizio e dalle Norme di attuazione, dovrà presentare al settore pianificazione e tutela del territorio i seguenti elaborati.
  - a) un elaborato “stato di fatto” in scala 1:500 o 1:200 (la scala di rappresentazione dipenderà dalle dimensioni e dalla natura e quantità di informazioni contenute nell'elaborato da presentarsi) con il rilievo dettagliato di tutte le componenti dell'area verde: dimensione, localizzazione e tipologia delle alberature con la rappresentazione delle relative aree di protezione radicale (APR), distinzione tra porzioni a prato e quelle pavimentate, aree naturali quali aree boscate, aree prative, specchi e corsi d'acqua, formazione arbustive, ecc., così come rilevate.
  - b) un elaborato “stato futuro” in scala 1:500 o 1:200 (la scala di rappresentazione, coerente e corrispondente a quella dello stato di fatto, dipenderà dalle dimensioni e dalla natura e quantità di informazioni contenute nell'elaborato da presentarsi) con l'indicazione delle essenze arboree da mantenere e da mettere a dimora e le relative aree di protezione radicale (APR), le essenze arbustive, le superfici permeabili e quelle pavimentate e le opere previste che possano interferire con le chiome o con l'apparato radicale.
  - c) un elaborato “tavola comparativa” in scala 1:500 o 1:200 (la scala di rappresentazione, coerente e corrispondente a quella dello stato di fatto, dipenderà dalle dimensioni e dalla natura e quantità di informazioni contenute nell'elaborato da presentarsi) di sovrapposizione del verde esistente e di progetto con l'indicazione differenziata delle alberature preservate, abbattute e piantumate ex-novo.

- d) un “Piano di Mantenimento” nel quale siano indicati la tipologia, la quantità, i costi, le cadenze temporali e le modalità di esecuzione delle operazioni necessarie per il mantenimento degli elementi vivi (piante e prati), compresi i materiali necessari allo scopo. Il Piano di Mantenimento ha inizio con la realizzazione delle opere a verde e termina con la cessione delle aree al Comune.

#### Art. 21) ABBATTIMENTO DI ALBERATURE IN AREE VERDI OGGETTO DI URBANIZZAZIONE

1. Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti con diametro non inferiore a cm 20 rilevato a cm 130 dal colletto, devono obbligatoriamente essere sostituiti da altrettanti esemplari, secondo le modalità e caratteristiche previste dal presente Regolamento.
2. In sede di presentazione delle pratiche di cui all'art. 20 la proprietà dovrà indicare se intende effettuare la nuova piantumazione nelle aree oggetto di intervento di lottizzazione, in altra area di proprietà ubicata nel Comune di Spinea o su suolo pubblico:
  - per la piantumazione in loco e/o in altra area di proprietà nell'ambito del territorio comunale, la ditta dovrà effettuare l'intervento prima della comunicazione di ultimazione dei lavori.
  - per la piantumazione in area pubblica la ditta dovrà dimostrare l'impossibilità a procedere alla piantumazione nell'area di lottizzazione e/o in altra area di proprietà a causa dell'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee; la piantumazione avverrà a cura e spese della proprietà entro un anno di tempo dalla comunicazione di ultimazione dei lavori previa disposizioni dell'Amministrazione Comunale.

#### Art. 22) BACINO DI LAMINAZIONE/ESPANSIONE

1. I bacini di laminazione sono in grado di fungere da ammortizzatore idraulico durante i piovaschi di particolari intensità e durata, trattenendo temporaneamente la portata intercettata dalle superfici impermeabili ed evitando pertanto pericolosi sovraccarichi a scapito dei riceventi finali o utilizzate per ridurre la portata dei corsi d'acqua durante le piene.
2. La realizzazione dei bacini di laminazione deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano degli Interventi (ex PRG);
3. All'interno dei bacini di laminazione:
  - non è consentita l'installazione di arredo urbano;
  - è possibile piantumare specie arboree di 1° e 2° grandezza garantendo comunque il recupero del volume di invaso.

### **CAPO III° Interventi di forestazione urbana**

#### Art. 23) TIPOLOGIA INTERVENTI

1. Per forestazione urbana si intende la creazione di aree forestali e di fasce boscate parallele allo sviluppo della rete viaria, il cui scopo principale è il recupero e la valorizzazione ambientale del territorio, nonché il miglioramento della qualità ambientale.

2. In tali ambiti è promossa la ricostruzione della flora arboreo-arbustiva degli ambienti boschivi di pianura come misura di difesa idrogeologica e di funzione biologica e ambientale.

#### Art. 24) FASCE BOSCHATE: PROGETTAZIONE MODULI E SCELTA DELLE SPECIE

1. Il modulo dovrà avere struttura scalare, composta da tre fasce vegetazionali parallele e costituita da filari sempre più alti mano a mano che ci si allontana dal confine stradale: una prima fascia arbustiva verso il fronte strada con funzioni di ecotono e margine; una centrale con alberature di 2° grandezza e una terza ai confini con la matrice agricola con alberature di 1° grandezza ad alto fusto.
2. La larghezza minima dell'interfila è pari a 2 metri tra la prima fascia arbustiva e la seconda e di 3,5 metri tra la seconda e la terza fascia per consentire il passaggio delle macchine necessario nei primi anni di manutenzione; per ogni fila la distanza tra un individuo e l'altro può variare da 0,5 metri per gli arbusti fino a 2-3 metri per le alberature.
3. La scelta delle specie ed il loro rapporto quantitativo deve essere funzionale alle caratteristiche ecologiche dell'area in cui avviene l'impianto e agli obiettivi prefissati: se si tratta di fascia di mitigazione dell'inquinamento dovranno essere privilegiate specie a rapido accrescimento e adatte alle intercettazioni di particolati durante la fogliazione (per es. pioppo bianco, platano ibrido, tiglio nostrale); se si tratta di fascia di mascheramento dovranno essere privilegiate specie sempreverdi o a foglia persistente (per es. leccio); se si tratta di fascia per l'incremento della biodiversità, dovrà essere garantita una coerenza ecologica delle specie e privilegiare l'utilizzo di querce.
4. Nei primi anni successivi all'impianto le piantine necessitano di attente cure soprattutto per il controllo delle erbe infestanti; dovranno pertanto essere eseguiti periodici interventi di scerbatura. L'anno successivo all'impianto vanno effettuati i risarcimenti di eventuali fallanze per garantire una corretta densità della fascia boscata. Operazioni fondamentali da effettuare tra il 3° e 4° anno dopo l'impianto sono la rimozione, la raccolta e lo smaltimento della pacciamatura plastica.

#### Art. 25) PROGETTAZIONE DI UN BOSCO DI PIANURA

1. Il progetto di un'area forestale urbana o bosco di pianura deve prevedere l'impianto di un bosco con caratteristiche coerenti con i boschi planiziali storicamente presenti nel contesto territoriale più vicino alla superficie interessata dal progetto;
2. I criteri generali di progettazione sono:
  - La realizzazione di un'area verde composta da spazi boscati e arbustati, alternati a spazi aperti, prati e radure;
  - Il rispetto delle distanze dalle altre proprietà, dalle strade pubbliche e private oltre che da eventuali altre linee aeree per servizi quali elettrodotti, cavi telefonici, etc.;
  - Un'attenta valutazione delle caratteristiche biotiche e abiotiche del sito di progetto con particolare attenzione agli aspetti pedoclimatici;
  - L'impiego di specie arbustive e arboree autoctone favorevoli allo sviluppo di un equilibrio ecologico mediante l'inserimento di numerose specie a vantaggio della biodiversità;
  - l'impiego di materiale vivaistico di tipo forestale: giovani piante di 1, 2 o 3 anni con pane di terra ottenute da semi raccolti nell'area padana, condizione essenziale per operare un intervento corretto dal punto di ecologico, garantendo perciò la ricostruzione del bosco

con le piante più adatte alle condizioni climatiche e pedologiche della zona di intervento, evitando inoltre possibili inquinamenti del materiale genetico;

- rapportare la progettazione in relazione alle necessità di manutenzione con l'obiettivo di contenere al massimo operazioni quali ceduazioni, potature e tagli, esclusi quelli previsti dal piano di gestione, garantendo così il libero sviluppo e un portamento il più possibile naturale sia epigeo che ipogeo; .
3. Le giovani piante devono essere messe a dimora in file parallele con andamento curvilineo/sinusoidale per ottenere una percezione dell'impianto diversa da quella delle piantagioni arboree produttive (effetto pioppeto) ma, nello stesso tempo, consentire le lavorazioni meccanizzate per le operazioni di manutenzione. La distanza tra una fila e l'altra deve essere di 3 metri mentre all'interno della stessa fila la distanza tra un individuo e l'altro può variare da 0,5 metri per gli arbusti fino a 2-3 metri per le alberature (densità di impianto di 1.400 – 1600 piante/ettaro). Gli arbusti sono disposti sul margine delle aree boscate per una fascia di circa 6 metri pari cioè a due file mentre le specie arboree sono introdotte a partire dalla terza file dal margine.
  4. La composizione sarà mista tra le specie in modo da fornire la migliore occupazione del biospazio, garantire la massima funzionalità ecologica e permettere grazie ai cromatismi fogliari e ai cicli di fioritura diversi il massimo valore estetico e paesaggistico nel succedersi delle stagioni.
  5. Nei primi anni successivi all'impianto le piantine necessitano di attente cure soprattutto per il controllo delle erbe infestanti; dovranno pertanto essere eseguiti periodici interventi di scerbatura L'anno successivo all'impianto vanno effettuati i risarcimenti di eventuali fallanze per garantire una corretta densità della fascia boscata. Operazioni fondamentali da effettuare tra il 3° e 4° anno dopo l'impianto sono la rimozione, la raccolta e lo smaltimento della pacciamatura plastica.

### **TITOLO 3° TUTELA DELLE AREE VERDI**

#### **Art. 26) UTILIZZO, CURA E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI PRIVATE**

1. I proprietari di aree verdi dovranno garantire un adeguato stato di decoro delle aree verdi private mediante idonea manutenzione delle stesse e delle essenze ivi presenti in modo da evitare l'insorgenza di qualsiasi problematica di carattere igienico – sanitario o di ordine pubblico. In particolare la cura e manutenzione delle aree verdi dovrà essere effettuata:
  - garantendo sfalci periodici e in generale adottando tutte quelle attenzioni che consentano di evitare il proliferare di insetti, ratti o altri infestanti (ad esempio la formazione di focolai di zanzara tigre);
  - mediante la prevenzione, il controllo e la cura dei parassiti delle piante, come di seguito specificato più in dettaglio;

- adottando tutte le misure che si rendano necessarie per evitare l'utilizzo improprio di aree verdi per scopi che possano rendere l'area fonte di pericolo o semplicemente indecorosa (es. discariche di rifiuti, attività illecite, etc.);
  - l'insorgenza di qualsiasi problematica o pericolo per la pubblica e privata incolumità.
2. Tutti i proprietari di aree verdi e piantagioni confinanti con strade o percorsi (pedonali e/o ciclabili) o in generale aree, anche verdi, di uso pubblico, dovranno provvedere a:
    - potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi e che provocano restringimenti, invasioni o limitazioni di visibilità e di transito sulla strada/percorso/area di uso pubblico confinante.
    - tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi che si protendono oltre il confine stradale, ovvero che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali e la pubblica illuminazione, restringono o danneggiano le strade/percorsi/aree di uso pubblico o interferiscono in qualsiasi modo con la loro corretta fruibilità e funzionalità.
    - rimuovere immediatamente foglie, alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale o sul percorso di uso pubblico dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa.
    - adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade/percorsi/aree di uso pubblico confinanti con i propri fondi.
    - garantire la pulizia dei fossati stradali o di confine, per la parte di propria competenza cioè, salvo diverso accordo, sino all'asse del fosso, rimuovendo rami secchi, foglie, erba tagliata, terra e qualsiasi altro materiale vegetale e non vegetale, proveniente dal proprio fondo che determini ostruzioni o comunque minor efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche.
  3. In caso di inottemperanza della proprietà, il Comune, qualora ravvisi la sussistenza di rischi di cui sopra, può procedere d'ufficio, previa comunicazione all'interessato, a dar corso agli interventi necessari, con rivalsa delle spese sul proprietario inadempiente.
  4. Nelle operazioni di manutenzione del verde dovrà essere rispettata la vigente normativa in materia di inquinamento acustico.
  5. Nella manutenzione delle aree verdi, qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua utilizzato non determini spreco e non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.
  6. Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private. È comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.
  7. Qualora circostanze eccezionali determinino periodi di carenza idrica, il Comune può ordinare la sospensione o la limitazione dell'attività di irrigazione.
  8. I residui delle potature, nonché quelli derivanti dagli abbattimenti, dagli sfalci e da qualsiasi operazione di pulizia del verde (es. raccolta foglie, sterpaglie etc.), devono essere conferiti, presso gli appositi punti di raccolta differenziata compatibilmente con le capacità recettive degli stessi, oppure conferiti a ditte qualificate per il loro riutilizzo (es. realizzazione di pellet, biomasse etc) o ancora smaltiti mediante sistemi di compostaggio, anche domestico. Altri sistemi di smaltimento di tali residui, ad esempio attraverso la loro bruciatura, non sono ammessi.

## Art. 27) MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO

1. Di norma le aree verdi pubbliche sono gestite dal Comune direttamente mediante proprio personale o mediante ditta esterna specializzata.
2. Per gestione si intende l'effettuazione delle seguenti operazioni, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - lo sfalcio del verde;
  - la pulizia delle aree, compreso lo svuotamento dei cestini;
  - l'irrigazione (ove prevista);
  - la potatura delle essenze (ove necessaria);
  - l'effettuazione di trattamenti fitosanitari alle essenze (ove necessario);
  - l'abbattimento e la rimozione delle piante (ove necessario) e l'eventuale sostituzione delle stesse;
  - lo smaltimento dei materiali di risulta, ove previsto;
  - la manutenzione dell'arredo urbano (ove presente).
3. Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati dall'Amministrazione stessa o da soggetti da essa incaricati, possono essere eseguiti senza le comunicazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

## Art. 28) UTILIZZO DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi pubbliche e i manufatti su di esse esistenti ed inoltre a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.
2. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati in violazione del presente regolamento, personalmente, da persone a lui affidate, da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
3. Fatto salvo quanto previsto da norme penali, in tutte le aree verdi pubbliche è vietato:
  - a) ostacolare la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree;
  - b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compreso il cibo lasciato a nutrimento di animali randagi, domestici o selvatici;
  - c) provocare danni a strutture e infrastrutture;
  - d) imbrattare, deturpare e rimuovere la segnaletica e i manufatti presenti negli spazi verdi, nonché fare uso delle strutture e degli arredi in modo non conforme alla loro destinazione;
  - e) distruggere, danneggiare, tagliare e compromettere in qualunque modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, frutti compresi;
  - f) danneggiare i prati o calpestarli laddove espressamente vietato;
  - g) calpestare le aiuole fiorite, alberate e/o inerbite delle piazze, o aventi funzione di spartitraffico;
  - h) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, licheni, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, erbe anche aromatiche, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione per ragione di studio e ricerca;
  - i) abbandonare, catturare, molestare o ferire animali, nonché sottrarre uova e nidi;

- j) introdurre animali selvatici o alimentare la fauna presente, salvo negli spazi appositamente attrezzati;
  - k) impiantare alberi o arbusti di qualsiasi tipo, fatta eccezione per chi ne ha l'autorizzazione;
  - l) effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo per attività industriali o artigianali in genere;
  - m) depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque tossiche;
  - n) affiggere cartelli, manifesti e simili, cavi, tiranti, e luminarie, alle alberature e agli arbusti;
  - o) compromettere gli apparati radicali con scavi di qualsiasi natura;
  - p) effettuare attività sportiva o giochi di gruppo o singoli che possano arrecare danno e/o disturbo ai frequentatori delle aree (per es. giochi con la palla, tiro con l'arco, etc.)
  - q) campeggiare e pernottare;
  - r) accendere fuochi;
  - s) soddisfare le necessità fisiologiche al di fuori dei servizi igienici appositamente predisposti.
  - t) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
  - u) fumare in prossimità ed all'interno delle aree gioco destinate ai bambini nei parchi e nei giardini pubblici del territorio comunale.
4. Nelle acque di canali, fontane e altre zone umide, presenti nelle aree verdi pubbliche, è vietato:
- pescare;
  - fare balneazione;
  - ostruire, deviare o alterare le acque con versamento di sostanze nocive di qualsiasi tipo;
  - introdurre specie di animali.
5. E' vietato l'accesso dei veicoli motorizzati nelle aree verdi pubbliche. La circolazione è consentita unicamente ai seguenti mezzi:
- di sorveglianza e di soccorso;
  - dei Vigili del Fuoco, della Polizia, dei Carabinieri, della Polizia Locale e dell'Amministrazione Comunale.
  - di servizio per l'igiene urbana
  - di servizio per lo svolgimento dei lavori di manutenzione e per l'esercizio delle funzioni di direzione e di controllo degli stessi;
  - di servizio per lo svolgimento delle manifestazioni autorizzate.
- Sono altresì consentiti negli appositi percorsi l'accesso e la circolazione delle motocarrozze usate per il trasporto di portatori di handicap.
- Nel Parco nuove Gemme oltre ai mezzi a motore di soccorso e di servizio di cui al presente comma è consentito l'accesso di veicoli per il rifornimento al punto di ristoro.
6. Biciclette, monopattini o altri mezzi non motorizzati devono essere condotti a mano con l'eccezione di biciclette, tricicli, monopattini e i veicoli giocattolo usati dai bimbi di età inferiore ai sei anni.
7. Non sono consentite attività rumorose, che per loro intensità e durata disturbino la quiete. In particolare è vietato l'uso degli strumenti musicali amplificati e le apparecchiature a diffusione sonora possono essere ascoltate a un volume tale da non essere di disturbo agli altri frequentatori, sempre nel rispetto di quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n. 77 del 17/07/2002 sulla "Tutela della quiete e del riposo delle persone". Deroche possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate, o in caso di interventi manutentivi disposti dall'Amministrazione Comunale.
8. L'utilizzo dei giochi installati è consentito solo a persone di età inferiore ai 12 anni e comunque nel rispetto dell'età prevista per la tipologia di gioco.

9. Esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive, o per finalità commerciali (pubblicizzazione e/o vendita) sono in genere vietati. Il loro svolgimento all'interno delle aree verdi può essere concesso con specifica autorizzazione del Comune. Il rilascio dell'autorizzazione è, inoltre, subordinato alla sottoscrizione, da parte del richiedente, di un atto d'obbligo che lo impegni al totale ripristino dell'area.
10. Negli spazi verdi comunali, come in tutti i luoghi pubblici, i cani devono essere tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a metri 1,50, salvo che all'interno dell'eventuale area recintata ad essi adibita. I conduttori di animali devono recare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti. Le presenti disposizioni non si applicano ai cani in dotazione delle Forze di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco e neppure ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili.
11. I conduttori dei cani devono dotarsi di appositi strumenti al fine di raccogliere e correttamente conferire in involucri chiusi eventuali deiezioni, provvedendo alla loro immediata rimozione ed alla pulizia dell'area eventualmente imbrattata.
12. Nelle aree gioco, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai bambini e che si trovano all'interno delle aree verdi comunali e nei parchi è vietato l'accesso ai cani di qualsiasi taglia e razza, anche se muniti di guinzaglio e museruola.

#### Art. 29) UTILIZZO DELL' OASI PARCO NUOVE GEMME

1. L'area denominata "Oasi naturalistica del Parco Nuove Gemme" ha lo scopo di proteggere il patrimonio naturalistico presente nella zona e di permettere un razionale utilizzo dell'area ai fini dell'educazione e della conservazione della natura.
2. Oltre ai divieti di cui all'articolo 28) in tale area protetta non è consentito:
  - a) L'ingresso e la circolazione alle biciclette ed altri mezzi non motorizzati;
  - b) Ogni tipo di attività che possa disturbare gli animali presenti ed alterare le condizioni dell'ambiente;
  - c) La raccolta di qualsiasi componente biologica (animale e/o vegetale) se non dietro specifica autorizzazione preventiva da parte del Comune e/o del gestore dell'area;
  - d) L'immissione di specie animali o vegetali, anche se autoctoni, senza autorizzazione preventiva da parte del Comune e/o del gestore dell'area;
  - e) Il maltrattamento, ferimento o l'uccisione della fauna;
  - f) Produrre suoni o rumori molesti che rechino disturbo alla fauna.
3. Gli orari di accesso al pubblico è stabilito con apposito provvedimento del Sindaco o della Giunta Comunale. Per esigenze di tutela, didattica, ricerca e manutenzione l'Oasi potrà essere chiusa al pubblico il quale sarà avvisato con apposita segnaletica.
4. Le visite guidate all'interno dell'area sono esclusivamente di pertinenza del personale del gestore dell'Oasi incaricato dal Comune.
5. Le visite di scolaresche o di gruppi organizzati dovranno essere concordate e prenotate preventivamente con il gestore dell'area;
6. Le scolaresche in visita d'istruzione potranno, esclusivamente previa autorizzazione del gestore dell'area:

- prelevare parti di flora arbustiva, arborea (foglie, semi, frutti, ramoscelli) e erbacea (fiori) solo per motivi di studio e in misura di un'unità per specie interessata e per classe;
  - raccogliere temporaneamente per osservazione sul posto eventuali presenze faunistiche (rimane il divieto assoluto per le nidificazioni) con l'obbligo di rilasciarle in loco subito dopo l'osservazione
7. qualsiasi attività scientifica all'interno dell'area dovrà essere concordata con il Comune;

## **TITOLO 4° DIFESA FITOSANITARIA**

### ***CAPO I° Linee generali di difesa fitosanitaria***

#### **Art. 30) PREVENZIONE**

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale (diffusione di una malattia delle piante o degli animali), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.
2. Fra le metodologie di lotta dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire il più possibile le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.
3. La prevenzione dovrà essere attuata attraverso:
  - la scelta di specie adatte all'ambiente pedoclimatico locale, al sito e all'effettivo spazio disponibile;
  - la diversificazione delle specie vegetali;
  - l'impiego di piante sane, esenti da qualsiasi tipo di trauma;
  - la difesa delle piante da danneggiamenti di varia natura;
  - l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
  - il rispetto delle APR

#### **Art. 31) SALVAGUARDIA FITOSANITARIA**

1. E' obbligatorio per chiunque segnalare al Settore Fitosanitario regionale, direttamente o tramite il Comune, la presenza o la manifestazione di organismi nocivi alle piante o ai prodotti vegetali non riconducibili alle normali presenze note nell'area interessata.
2. L'obbligo della segnalazione di cui al comma 1, stante le finalità di pubblico interesse, supera gli obblighi connessi al segreto professionale.
3. In caso di pericolo di diffusione delle patologie o di attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o di terzi fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza, imporre

l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.

4. I proprietari o i gestori di aree verdi sono tenuti ad effettuare, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un dottore agronomo o di un perito agrario, periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità meccanica delle piante che si trovano nei terreni di loro pertinenza, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie o all'eventuale richiesta di abbattimento delle piante, prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi. Tali controlli non esimono, però, dagli adempimenti relativi all'applicazione di specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
5. I trattamenti contro parassiti patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere eseguiti ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia.
6. I vegetali o i prodotti vegetali contaminati o infestati da organismi nocivi non possono essere abbandonati tal quali nell'ambiente, ma devono essere smaltiti, eliminati o trattati secondo le procedure individuate dal Settore Fitosanitario regionale, fatte salve le prescrizioni imposte dalla normativa vigente.

#### Art. 32) MISURE DI LOTTA OBBLIGATORIA

1. Gli interventi di lotta obbligatoria sono istituiti dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con appositi decreti. Essi si attuano con attività di:
  - intensa sorveglianza del territorio, al fine di individuare tempestivamente la comparsa dell'organismo nocivo;
  - imposizione di interventi specifici di lotta, al fine di tentarne l'eradicazione o ottenerne il contenimento.
2. Le lotte antiparassitarie obbligatorie si attuano in base alle modalità previste dalla normativa nazionale vigente e dal Servizio Fitosanitario Regionale.

### ***CAPO II° Utilizzo di prodotti fitosanitari***

#### Art. 33) UTILIZZO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. Fermo restando il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari e le prescrizioni riportate in etichetta da ciascun prodotto fitosanitario, chiunque impieghi i prodotti fitosanitari, per scopi produttivi e non, è tenuto a porre ogni precauzione per assicurare la pubblica e la propria incolumità, evitare la contaminazione delle aree pubbliche e private, danni agli animali e alle risorse ambientali.
2. Le presenti disposizioni si applicano nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, nelle aree adiacenti ad esse, nei giardini ed orti privati e pubblici.

3. L'obiettivo è di conciliare la difesa fitosanitaria, con le esigenze di tutela della salute pubblica, di protezione della popolazione esposta al rischio di contaminazione da prodotti fitosanitari e di salvaguardare l'ambiente e le sue risorse.
4. Il riferimento normativo principale del presente Capo è rappresentato dal Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), di cui al Decreto ministeriale 22 gennaio 2014.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Capo gli interventi eseguiti dall'Autorità sanitaria finalizzati alla tutela della salute pubblica, quali disinfestazione, derattizzazione e simili.
6. L'Amministrazione comunale, ove lo ritenga necessario, può avvalersi di un consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi ai sensi dell'art. 3, del D.Lgs n. 150/2012.

#### Art. 34) REGISTRAZIONI E DOCUMENTI COMPROVANTI L'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

1. L'utilizzo professionale di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili deve essere riportato nel registro dei trattamenti.
2. Se l'utilizzo professionale di cui al comma 1. viene effettuato dal Comune, l'ufficio competente provvederà a compilare il "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto.
3. Il registro dei trattamenti, deve essere conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati, deve essere aggiornato entro il periodo della raccolta e comunque non oltre i trenta giorni dall'esecuzione del trattamento, ancorché sia auspicabile che la registrazione avvenga entro 48 ore dalla sua esecuzione.
4. Il registro dei trattamenti deve contenere le seguenti informazioni:
  - elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture;
  - prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
  - superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
  - ogni ulteriore informazione utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

#### Art. 35) INDIVIDUAZIONE DELLE AREE COMUNALI FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Con provvedimento dell'Amministrazione comunale sono individuate le aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, sulla base dell'elenco non esaustivo delle categorie di cui al paragrafo A.5.6, del PAN: parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno e confinanti con plessi scolastici, parchi gioco per bambini, orti urbani, superfici in prossimità di strutture sanitarie, piste ciclopedonali, zone di interesse storico-artistico e paesaggistico e loro pertinenze, aree monumentali e loro pertinenze, aree archeologiche e loro pertinenze, aree cimiteriali e loro aree di servizio, ed eventuali altre aree;
2. Con il provvedimento dell'Amministrazione comunale sono altresì individuate in ambiente urbano, ai fini della gestione della flora infestante:
  - a. le aree dove il mezzo chimico è vietato;

- b. le aree dove il mezzo chimico può essere usato esclusivamente all'interno di un approccio integrato con mezzi non chimici e di una programmazione pluriennale degli interventi.
- 3. Le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2 dovranno essere riportate in apposita cartografia 1:5000 con allegato l'elenco delle stesse.

#### Art. 36) GESTIONE PRODOTTI FITOSANITARI

- 1. Per l'acquisto, il trasporto, la manipolazione degli imballaggi, la gestione delle confezioni e il deposito per lo stoccaggio si dovrà fare riferimento alla normativa vigente.

#### Art. 37) MANIPOLAZIONE, DILUIZIONE E MISCELAZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- 1. Al fine di ridurre i rischi per la salute umana e per l'ambiente, è necessario attenersi a quanto segue:
  - a. verificare, prima dell'inizio dei trattamenti, che l'attrezzatura sia perfettamente funzionante e non presenti perdite;
  - b. preparare la miscela fitoiatrica con modalità tali da non causare rischi per la salute dell'operatore e per l'ambiente;
  - c. non lasciare incustodite le miscele di prodotti fitosanitari pronte per l'uso e le attrezzature, tenerle fuori dalla portata di persone non autorizzate e di animali;
  - d. in caso di captazione di acqua da corpi idrici il riempimento dell'irroratrice può essere effettuato esclusivamente a condizione che siano utilizzate tecniche o dispositivi idonei ad evitare la contaminazione della fonte idrica (es. valvola di non ritorno, serbatoio intermedio di stoccaggio dell'acqua);
  - e. risciacquare immediatamente con acqua pulita i contenitori di prodotti fitosanitari vuoti ed i relativi tappi, aggiungendo l'acqua di lavaggio così prodotta alla miscela fitoiatrica da distribuire. Gestire, successivamente, i contenitori ed i relativi tappi secondo la vigente normativa sui rifiuti;
  - f. durante le operazioni di preparazione della miscela, riempimento dell'irroratrice e risciacquo dei contenitori utilizzare tutti i DPI prescritti.

#### Art. 38) MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

- 1. I prodotti fitosanitari devono essere impiegati osservando scrupolosamente tutte le prescrizioni e le modalità d'uso indicate sull'etichetta e sulla scheda di sicurezza, evitando in modo assoluto ogni uso improprio e dosaggi superiori a quelli previsti.
- 2. Al fine di contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è obbligatorio effettuare i trattamenti fitosanitari in modo tale da evitare che le miscele raggiungano strade, edifici pubblici e privati e relative pertinenze, orti, giardini, parchi, aree ricreative e altre coltivazioni di terzi.
- 3. E' fatto comunque obbligo all'operatore che effettua il trattamento:
  - a. di porre la massima attenzione affinché al momento del trattamento non vi siano nelle vicinanze persone estranee od animali e, nel caso, di interrompere il trattamento stesso;

- b. di utilizzare ugelli appropriati (antideriva o a fessura piuttosto che a cono), al fine di ridurre la frazione di gocce di piccole dimensioni e di orientare correttamente i getti in funzione delle dimensioni del bersaglio; di adeguare la portata dell'aria allo sviluppo vegetativo e di regolare opportunamente il flusso d'aria affinché investa solo la vegetazione;
  - c. di adottare tutte le misure precauzionali per evitare la perdita di miscela lungo le strade;
  - d. di non eseguire il trattamento in condizioni di vento e con modalità tali – avuto riguardo al tipo di attrezzatura utilizzata – da provocare una deriva, con conseguente contaminazione di altre colture o aree non interessate.
4. Qualora, nonostante l'adozione delle misure precauzionali imposte dal presente Regolamento e dalle altre norme in materia, si verificasse una immissione di prodotti fitosanitari in proprietà confinanti o nelle aree frequentate dalla popolazione o gruppi vulnerabili, il responsabile del trattamento deve segnalare immediatamente il fatto, comunicando agli interessati il nome della sostanza attiva impiegata, nonché la classe di pericolo ed i tempi di carenza/rientro della stessa.
  5. È vietato effettuare irrorazioni con insetticidi e acaricidi che risultano tossici per gli insetti impollinatori durante la fase fenologica della fioritura, dalla schiusura dei petali alla completa caduta degli stessi e, comunque, con prodotti fitosanitari che riportano in etichetta la pertinente frase di precauzione SPe8 (pericoloso per le api).

#### Art. 39) MISURE PER LA RIDUZIONE DELL'USO O DEI RISCHI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DEI PRODOTTI FITOSANITARI NELLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Nelle aree comunali frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili individuate dall'Amministrazione comunale ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, ai fini della tutela della salute e della sicurezza pubblica è necessario ridurre l'uso dei prodotti fitosanitari o dei rischi connessi al loro utilizzo ricorrendo a mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici), riducendo le dosi di impiego e utilizzando tecniche ed attrezzature, che permettano di contenere al minimo la dispersione nell'ambiente.
2. Se nonostante il ricorso a mezzi alternativi per la difesa, come lo sfalcio della vegetazione, il pirodiserbo e l'applicazione di metodi biologici, si rende necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, questi ultimi, debbono essere scelti tra quelli indicati dal Ministero della Salute nel rispetto delle prescrizioni del PAN.
3. Nelle aree individuate ai sensi dell'art. 35, del presente Regolamento, non possono essere utilizzati prodotti fitosanitari che abbiano tempi di rientro superiori a 48 ore.
4. Negli orti urbani comunali possono essere utilizzati esclusivamente prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica. Inoltre, è fatto divieto alle Amministrazioni comunali di assegnare direttamente o tramite soggetti terzi, la gestione di orti urbani a cittadini o soggetti collettivi senza previa formazione tecnica agli assegnatari sui divieti del presente Regolamento.
5. Negli orti e giardini privati devono essere prioritariamente utilizzati prodotti fitosanitari autorizzati per l'agricoltura biologica; a tal fine l'Amministrazione comunale favorisce azioni informative sull'utilizzo dei mezzi alternativi (meccanici, fisici, biologici) all'uso dei prodotti fitosanitari.

6. E' fatto obbligo di avvisare la popolazione attraverso l'apposizione di appositi cartelli dell'utilizzo dei prodotti fitosanitari. Nelle medesime aree si dovrà evitare l'accesso, provvedendo ad un'adeguata e visibile segnalazione e, in relazione alla specifica situazione, ad un'eventuale delimitazione delle stesse. Ove possibile, i trattamenti devono essere effettuati in orari in cui è ridotto al minimo il disagio per le persone.
7. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate da gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
8. E' fatto obbligo di individuare il responsabile dei trattamenti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione, sia nel caso siano eseguite direttamente dall'Amministrazione che eseguite da ditta appaltante individuata dall'Amministrazione medesima.

#### Art. 40) PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE FUNGICIDA, INSETTICIDA O ACARICIDA

1. L'eventuale utilizzo, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari ad azione fungicida, insetticida o acaricida, dovrà privilegiare:
  - prodotti a basso rischio come definiti nel regolamento (CE) n. 1107/09;
  - preparati contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 889/08.
2. Qualora si renda necessario l'utilizzo di prodotti fitosanitari, questi ultimi devono essere scelti tra quelli autorizzati al punto A.5.6 del PAN.

#### Art. 41) PRODOTTI FITOSANITARI AD AZIONE ERBICIDA

1. In ambiente urbano, nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili i trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi.
2. Solo in caso di deroga approvata dal Sindaco e motivata sulla base di valutazioni tecniche effettuate da un Consulente abilitato nell'ambito della difesa fitosanitaria o da personale dipendente dell'Amministrazione comunale di provata esperienza professionale, può essere effettuato il diserbo. In ogni caso, non si può ricorrere all'uso di prodotti diserbanti riportati al punto A.5.6.1 del DM 22 gennaio 2014.

#### Art. 42) TRATTAMENTI FITOSANITARI NELLE AREE AGRICOLE ED EXTRA AGRICOLE ADIACENTI ALLE AREE FREQUENTATE DALLA POPOLAZIONE O DA GRUPPI VULNERABILI

1. Nelle aree agricole ed extra agricole, adiacenti alle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (quali parchi e giardini pubblici, campi sportivi, aree ricreative, cortili e aree verdi all'interno di plessi scolastici, parchi gioco per bambini, superfici in prossimità di strutture sanitarie) individuate dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 35 del presente Regolamento, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, di prodotti fitosanitari riportati al punto A.5.6 del DM 22 gennaio 2014.

2. Ferme restando le prescrizioni più limitative riportate sull'etichetta del prodotto fitosanitario utilizzato, la distanza di cui al comma 1 può essere ridotta ad una distanza minima di 10 metri, purché al momento della distribuzione dei prodotti fitosanitari sia adottata almeno una delle seguenti misure di contenimento della deriva:
  - a. Nelle colture arboree:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'apezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 3 metri;
    - utilizzo di atomizzatori con convogliatori d'aria a torretta, in combinazione con ugelli antideriva ad iniezione d'aria almeno sulle tre posizioni più alte dei getti;
    - nella fascia dai 30 m ai 10 m l'irrorazione sia effettuata esclusivamente verso l'interno del proprio apezzamento;
    - siano utilizzate irroratrici a tunnel.
  - b. Nelle colture erbacee:
    - presenza di una barriera vegetale continua con copertura fogliare fitta oppure di una barriera antideriva equivalente tra la coltura da trattare e il confine dell'apezzamento. La barriera di protezione dalla deriva deve avere un'altezza minima di 1 metro rispetto alla coltura da trattare;
    - utilizzo di barre irroratrici con ugelli o campana antideriva.
3. In ogni caso i trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario vanno effettuati con modalità tali da evitare la deriva. Nei seminativi deve essere mantenuta una fascia non trattata di 1.5 m dal confine e di 5 m. nel caso di coltivazioni arboree. Inoltre, nelle colture arboree, gli ultimi 2 – 4 filari vanno trattati verso l'interno.
4. La dotazione di dispositivi per il contenimento della deriva previsti dal precedente comma 2 deve essere comprovata da idonea documentazione da conservare presso il centro aziendale per eventuali controlli e verifiche.
5. La distribuzione di prodotti fitosanitari in aree agricole adiacenti a plessi scolastici, asili nido, scuole dell'infanzia, centri diurni per l'infanzia nonché parchi gioco per l'infanzia, strutture sanitarie e istituti di cura è consentita dopo le ore 18.00 e deve cessare entro le ore 7.30 del mattino nel rispetto degli orari di apertura e accesso alle strutture.
6. In caso d'uso di zolfo in polvere mediante impolveratrici, nel rispetto delle distanze previste al comma 1. e 2. del presente articolo, è fatto obbligo l'effettuazione dei trattamenti nelle ore mattutine (indicativamente entro le ore 09.00) in cui è massima l'umidità relativa dell'aria.
7. L'informazione preventiva, da parte degli utilizzatori professionali, nei confronti della popolazione interessata e potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari è prevista nei seguenti casi:
  - a. in ambiti agricoli in prossimità di aree potenzialmente frequentate da persone estranee (sentieri natura, percorsi salute, ecc.) inserendo l'apposita segnalazione in corrispondenza dei punti di accesso.
  - b. quando espressamente riportato in etichetta, come previsto all'art. 9, comma 1, lettera g), punto 6 del D.P.R. n. 290/2001, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 55/2012;
  - c. è inoltre fatto obbligo di avvisare i vicini confinanti prima del trattamento, quando ne abbiano chiesto di essere informati, con le modalità concordate tra le parti;

8. l'informazione preventiva del trattamento viene effettuata esponendo l'apposito cartello recante la dicitura "COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI".

#### Art. 43) COMUNICAZIONI RELATIVE AI TRATTAMENTI CON PRODOTTI FITOSANITARI

1. Qualora il trattamento con prodotti fitosanitari venga eseguito nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi o giardini pubblici, alberature stradali, ecc.), durante tale fase e per il tempo di rientro, deve obbligatoriamente essere esposta all'ingresso delle aree trattate, nei casi in cui le stesse siano accessibili a persone esterne, opportuna segnaletica (Allegato B) indicante il divieto di accesso alle persone non addette ai lavori e a quelle non adeguatamente equipaggiate. Il cartello recante la dicitura "ATTENZIONE COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI AUTORIZZATI" deve altresì contenere i dati relativi alla sostanza attiva utilizzata, la data del trattamento e la durata del divieto di accesso all'area trattata.
2. La durata del divieto di accesso non deve essere inferiore al tempo di rientro eventualmente indicato nell'etichetta dei prodotti fitosanitari utilizzati e, ove non presente, nelle aree frequentate dalla popolazione e dai gruppi vulnerabili non può essere inferiore a 48 ore.
3. E' fatto obbligo anche da parte degli utilizzatori non professionali di dare adeguata informazione dei trattamenti effettuati (es. siepe, orto) in modo da evitare rischi per la salute.

#### Art. 44) GESTIONE RIMANENZE PRODOTTI FITOSANITARI

4. Per il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua, per la pulizia dell'irroratrice e per il recupero o smaltimento delle rimanenze dei prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, si fa riferimento alle corrette procedure previste dalla normativa vigente.

### **TITOLO 5°**

## **PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DEL VERDE**

#### Art. 45) IL CITTADINO E LE ASSOCIAZIONI

1. Il cittadino, facendosi portatore dei contenuti del Regolamento, è chiamato a difendere il verde da qualsiasi azione che vada contro i principi di tutela ecologico-ambientale, biologica, paesaggistica, urbanistica ed estetica.
2. Il Comune di Spinea promuove tutte le forme di partecipazione del cittadino (direttamente o tramite Associazioni) alle attività di tutela e valorizzazione del verde.

#### Art. 46) AFFIDAMENTO E ATTIVITA' DI SUPPORTO DELLE AREE VERDI

1. Nell'intento di permettere e di regolamentare la partecipazione diretta di privati alle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e/o alla gestione di servizi ad esse collegati, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa

specifica richiesta formale ed accertata capacità ed esperienza, la manutenzione di aree di verde pubblico e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale.

2. Nelle zone urbane di trasformazione, ove si collocano interventi di edilizia residenziale con realizzazione di aree verdi di uso pubblico cedute a scomputo degli oneri di urbanizzazione, l'Amministrazione Comunale può affidare ai proprietari, in forma associata, specifiche aree verdi a condizione che ne venga mantenuto l'uso pubblico.
3. L'Amministrazione Comunale può altresì consentire a soggetti privati, forme di supporto consistenti in interventi di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse collegati e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative indicanti il nome, il logo del soggetto esecutore.
4. L'affidamento e le attività di supporto sono regolate da apposite convenzioni predisposte dall'Amministrazione Comunale e concordate, per ogni singolo caso, preventivamente con l'Ufficio preposto alla gestione e alla tutela del Verde Urbano.
5. In ogni caso l'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'affidamento e delle attività di supporto, vigilerà affinché la realizzazione delle aree verdi e la loro manutenzione sia conforme ai principi di tutela e di qualità espressi nel seguente regolamento.

## **TITOLO 6°**

### **SANZIONI E NORME REGOLAMENTARI**

#### **Art. 47) ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONI E SANZIONI**

1. Le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi relativi alle disposizioni del presente Regolamento sono svolte dalla Polizia Locale, nonché dagli altri organi di Polizia Giudiziaria.
2. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni al presente Regolamento rappresentano illeciti amministrativi e ad essi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, da € 25,00 a € 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.
3. A norma dell'art. 16, comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689 è ammesso il pagamento in misura ridotta; gli importi sono definiti, con successivo provvedimento, da parte della Giunta Comunale.
4. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie del presente articolo può comportare l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie.
5. Viene fatta salva l'applicazione delle sanzioni alle violazioni del presente Regolamento previste dalle norme nazionali e regionali.
6. Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni emanate sulla base del presente Regolamento saranno imputate a un capitolo di entrata di bilancio comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

#### Art. 48) SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE

1. Quando le violazioni alle norme del presente regolamento comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria, quest'ultima si applica di diritto secondo le esigenze a seguito riportate:
  - a) obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività;
  - b) obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di materiale o opere.

#### Art. 49) SOSPENSIONE DI AUTORIZZAZIONI

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per Legge o dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di autorizzazione comunale, il Comune può disporre la revoca o la sospensione della stessa per un determinato periodo.

#### Art. 50) ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 30 (trenta), giorni dalla pubblicazione.
2. Devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che siano in contrasto con il presente regolamento.
3. Per quanto non espressamente previsto e richiamato dal presente Regolamento si rinvia alle norme vigenti in materia.

# ALLEGATO A – METODOLOGIE PER LA STIMA DEGLI INDENNIZZI PER DANNI A SOGGETTI VEGETALI

## 1. METODO PER LA STIMA DEL VALORE ORNAMENTALE

Il valore ornamentale “**V.o.**” rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto di seguito indicato. Il valore ornamentale è calcolato secondo la seguente formula:

$$V.o. = (b \times c \times d \times e) - f$$

“**a**” Prezzo di vendita al dettaglio: ricavato dal Prezziario Regionale in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Veneto" ridotti del 24,30% (utile d'impresa), in difetto dal preventivo firmato da un vivaista o da un professionista competente e abilitato.

“**b**” Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

$$b = a/10$$

“**c**” Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

- 10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;
- 9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;
- 8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;
- 7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;
- 6 = pianta sana, media vigoria, in filare;
- 5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;
- 3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;
- 2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;
- 1 = pianta senza vigore, malata; 0,5 = pianta priva di valore.

“**d**” Indice secondo la localizzazione:

- 10 = centro città e alberate tutelate;
- 8 = media periferia;
- 6 = periferia;
- 4 = parchi periferici;
- 2 = zone rurali - boschi.

“**e**” Indice secondo le dimensioni del tronco:

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33

100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

**“f”** Deprezzamento:

- piante con danni o ferite di modesta entità: 10%;
- piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza): 30%;
- piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni: 50%;
- piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature: 70%.

Tabella A: Esempio di applicazione della formula per il calcolo del Valore Ornamentale

N.pianta	Specie	Prezzo (Euro)	Indice	Indice sanitario	Indice localizzazione	Indice dimensionale	Deprezz. (%)	Valore ornamentale (Euro)
		a	b	c	d	e	f	
xxxx	Tilia hybrida	30,00	3,00	10	10	1	10	270

## 2. INDENNIZZO PER ABBATTIMENTO ALBERATURE DANNEGGIATE

Nel caso il Comune debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da automezzi si riserverà il diritto di richiedere un indennizzo **“I”** determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o. + S.a. - V.1.$$

**I** = Indennizzo spettante al Comune

**V.o.** = valore ornamentale

**S.a.** = spese di abbattimento (se sostenute dal Comune)

**V.1.** = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dal Comune)

## 3. INDENNIZZO PER INTERVENTI SULLA CHIOMA

Nel caso vengano realizzati interventi non autorizzati a danno delle chiome di soggetti arborei (potature, sbrancature, taglio rami, ecc) sia nel corso dei lavori, sia nel caso di normali manutenzioni (concessioni ed affitti che prevedano l'onere della manutenzione di un'area verde) oppure nel caso che a causa di lavori svolti in prossimità o in danno di soggetti arborei sia necessario procedere con interventi di potatura e messa in sicurezza, il Comune si riserva il diritto di chiedere un indennizzo pari alla riduzione del valore ornamentale del patrimonio arboreo coinvolto.

Il procedimento comporta il confronto fra la stima del valore ornamentale che gli esemplari avevano prima dell'intervento (stima analitica o per comparazione con soggetti analoghi e quello che risulta immediatamente dopo l'intervento).

L'indennizzo quindi sarà determinato dalla seguente formula:

$$I = V.o.p. - V.o.s.$$

dove:

**I** = Indennizzo spettante al Comune

**V.o.p.** = Valore ornamentale precedente l'intervento

**V.o.s.** = Valore ornamentale successivo all'intervento

## **ALLEGATO B**

Cartello tipo per la segnalazione del trattamento nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (Il cartello a sfondo giallo, con scritte di colore nero, di dimensioni non inferiori di formato A4).

<b>ATTENZIONE</b> <b>COLTURA TRATTATA CON PRODOTTI FITOSANITARI</b> <b>AUTORIZZATI</b>	
<b>SOSTANZE ATTIVE UTILIZZATE:</b>	
<b>DATA TRATTAMENTO:</b>	<b>DURATA DIVIETO ACCESSO (GG)</b>

PER IL SETTORE PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO:

ricordare che tale regolamento, quando e se approvato con questi contenuti, comporta le seguenti modifiche al vigente regolamento edilizio e norme di attuazione:

Innanzitutto elimina la parte sul restauro paesistico in zona urbana, in zona agricola invece non è chiaro. Questo punto va chiarito, anche se diventa veramente irrazionale prevedere il restauro paesistico delle vigenti nta per le attuali zone agricole non boscate e per le quali non si prevede il rimboschimento ... insomma si tratta di norme poco coerenti (le modifiche introdotte comportano modifiche agli artt. 14 -15 -16 -18 delle nta – abachi 1 -5 -9 nta – allegato 2 alle nta per sussidi operativi relativi agli interventi di restauro paesistico).